

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 maggio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1993, n. 94.

Modifiche alla L.R. 41/84 «Norme regionali di attuazione della L. 10/77. Norme per la edificabilità dei suoli e successive modifiche. Abrogazione della L.R. n. 60/1977» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1993, n. 95.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 «Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 96.

Anticipazione somme ai commissari ad acta di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 97.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1^o dicembre 1989, n. 78 concernente: «Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 98.

Ex accordo di programma realizzazione nuovo insediamento produttivo comune di Campi Bisenzio. Finanziamento opere idrauliche Consig. e progetto adeguamento sistema acque basse Consorzio Piana di Sesto Fiorentino. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 99.

Rete regionale per l'alta tecnologia Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 100.

Modifiche della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e relative unioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 101.

Bilancio di previsione 1993 - IV variazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 102.

Bilancio di previsione 1993 - V variazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 103.

Riforma e riordino delle Comunità Montane. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 104.

Modifiche agli articoli 22 e 38 ed integrazione della disciplina per la gestione commissariale di cui all'art. 37 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 105.

Modifica ed integrazione della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annonario dei prodotti ittici» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 106.

Firenze Parcheggi S.p.a. - Aumento del capitale sociale. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 107.

Sottoscrizione azioni Fidi Toscana S.p.a. - Costituzione fondo speciale rischi Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 108.

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 109.

Interventi a favore delle attività produttive extra/agricole per l'anno 1993 Pag. 19

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 44.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 45.

Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 46.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 nonché disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1994 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 47.

Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1993, n. 48.

Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1993, n. 49.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P. Pag. 26

REGOLAMENTO 1993

Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale «Tutela e controllo degli animali da affezione», 1993 Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 16

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 17

Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 18

Modifiche ed integrazioni all'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, recante: «Interventi nel settore zootecnico». Pag. 29

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1987, concernente: «Istituzione dell'assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 9. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 5.

Modificazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3, recante: «Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali» Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1993, n. 94.

Modifiche alla L.R. 41/84 «Norme regionali di attuazione della L. 10/77. Norme per la edificabilità dei suoli e successive modifiche. Abrogazione della L.R. n. 60/1977».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 76 del 23 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

«L'art. 15 della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, è sostituito dal seguente:

Art. 15

Tabelle parametriche regionali

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.

2. La Regione Toscana svolge funzioni di osservatorio permanente sul costo delle opere di urbanizzazione, provvedendo ad aggiornare annualmente, per ogni Provincia, i costi medi regionali delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4.

A tal fine la Giunta Regionale provvederà con successivo atto amministrativo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione della articolazione organizzativa competente e alla definizione delle relative procedure.

3. La deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento delle tabelle è pubblicata sul B.U.R.T. entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno».

Art. 2.

«L'art. 16 della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, come modificato con L.R. 34/85 e L.R. 88/88, è sostituito dal seguente:

Art. 16.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente, il Comune, con deliberazione consiliare, determina, per il proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Comune adegua l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in seguito all'aggiornamento di cui al secondo comma dell'art. 15 entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, nella misura massima del 10% in aumento o in diminuzione, variando il proprio coefficiente moltiplicativo della tabella «B1», in relazione alle differenze fra i costi effettivi praticati nel Comune e i costi medi aggiornati di cui alle allegate tabelle A/1, A/2, A/3, A/4. Il coefficiente così variato, ovvero, in caso di mancata variazione, quello contenuto nella tabella «B1», si applica alle domande di concessione presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il Comune può altresì, con la deliberazione di adozione del P.P.A., variare nella misura massima del 50% in aumento o in diminuzione ciascuno dei parametri stabiliti nelle tabelle «C» e «C1», in relazione alle previsioni contenute nel P.P.A. stesso.

4. A prescindere dagli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Comune, con propria deliberazione, può apportare:

a) riduzioni non superiori al 60% per ciascuno dei parametri indicati nei n. 1 delle tabelle «C» e «C1»; sono esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi, o singoli immobili classificati al N.C.E.U. in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente;

b) ulteriori riduzioni agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nelle zone classificate «A» e di saturazione e quelli di urbanizzazione secondaria nelle zone di espansione, fino ad un massimo del 40%. Tale riduzione è disciplinata in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai carichi urbanistici indotti dagli interventi oggetto di concessione nonché allo stato e alla consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti, tenendo conto del loro costo così come accertato nelle tabelle allegate alla presente legge.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono ammesse nelle zone classificate «A» in Comuni con popolazione superiore a 50.000.

6. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è commisurato alla sola quota di cui all'art. 5 della legge medesima ed è assorbito del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

7. Per gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione edilizia è gratuita fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applicano i disposti del 2° comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprietà o in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei parametri di cui alla tabella «B».

8. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in sede di rilascio della concessione.

9. Fermo restando quanto disposto nel presente Titolo e al di fuori dei casi di concessione gratuita di cui all'art. 9 della L. 10/77, il Comune determina con deliberazione consiliare l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 3 L. 10/77, quando la concessione sia relativa a:

— costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, ovvero ad attività di commercio all'ingrosso con riferimento ai valori contenuti nelle tab. A/2 ed A/4 e ai parametri di cui alla tab. B;

— annessi agricoli;

— ogni altra attività di cui all'art. 1 L. 10/77, per la quale il contributo non sia altrimenti determinato».

Art. 3.

1. Le tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 allegate alla L.R. 30 giugno 1984, n. 41, così come aggiornate dalle deliberazioni del Consiglio regionale 35/86, 139/88 e 94/89, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 allegate alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento di cui al 2° comma dell'art. 16 della L.R. 41/84, i Comuni possono aumentare i costi medi regionali delle suddette tabelle, incrementandoli fino ad un massimo del 5%, in relazione a quelli effettivamente praticati nel Comune.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 1993

CIUFFI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 9 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 dicembre 1993.

(Omissis)

94R0025

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1993, n. 95.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 «Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 76 del 23 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

«c) valorizzazione di ogni forma di collaborazione con le associazioni dei toscani all'estero e con i coordinamenti continentali o sub-continentali in occasioni di iniziative di promozione».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui al comma precedente potranno essere realizzate con il concorso della Consulta regionale dei toscani all'estero; possono altresì essere realizzate con la collaborazione delle associazioni nazionali operanti in Toscana nonché tramite le associazioni dei Toscani all'estero e/o i coordinamenti continentali o sub-continentali».

Le associazioni dei toscani all'estero e i coordinamenti possono essere destinati, nell'ambito del piano annuale degli interventi, di specifici contributi di sostegno volti ad assicurarne, anche attraverso l'acquisizione di beni e servizi, il loro migliore funzionamento. A tal fine le associazioni ed i coordinamenti presentano alla Giunta regionale e alla Consulta le relative proposte e/o programmi».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

«3. Per la realizzazione degli interventi che comportano lo svolgimento all'estero delle attività di mero rilievo internazionale di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale trasmette al Governo nazionale specifica richiesta di assenso; per lo svolgimento di ulteriori attività all'estero che, nell'ambito delle finalità della presente legge, assumono la caratteristica di attività promozionali, la Giunta regionale promuove l'intesa con il Governo nazionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

4. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della presente legge, per associazioni dei toscani all'estero si intendono tutte le associazioni, i circoli e le altre forme organizzative riconosciute ai sensi del successivo art. 5, comma 1, 2° e 3°; per coordinamenti continentali o sub-continentali si intendono i coordinamenti riconosciuti ai sensi dell'art. 5-bis».

Art. 2.

Al 1° comma dell'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 sono aggiunti i seguenti periodi:

«Il piano degli interventi è articolato in modo da evidenziare, per lo svolgimento delle attività all'estero, quelle che importano la richiesta di assenso e quelle che importano l'intesa, ai sensi del precedente art. 3, comma 3. La Giunta regionale, quando non abbia provveduto, a trasmettere al Governo nazionale la richiesta di assenso ovvero non abbia realizzato l'intesa prima della presentazione del piano al Consiglio regionale, è tenuta a richiedere l'assenso e a realizzare l'intesa secondo l'ordine di priorità delle iniziative stabilito nella deliberazione di approvazione del Consiglio regionale».

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano di cui al precedente comma stabilisce:

a) gli interventi di cui al precedente art. 3, articolati, ove opportuno, per aree geografiche;

b) i criteri per l'attuazione da parte della Giunta regionale degli interventi di cui alla precedente lettera a), anche con riguardo alle modalità e alle prescrizioni per la partecipazione alle attività di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle associazioni nazionali più rappresentative operanti in Toscana, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle associazioni dei toscani all'estero e dei coordinamenti;

c) le previsioni finanziarie con riferimento ai diversi capitoli del bilancio regionale, e l'autorizzazione alla spesa nei limiti delle previsioni di bilancio qualora l'approvazione del piano preceda l'approvazione del bilancio regionale».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

Fondo per le iniziative e le spese imprevedibili e urgenti

1. Per le iniziative e le spese imprevedibili e urgenti rientranti nella finalità della presente legge, è istituito apposito fondo, per una spesa complessiva annuale non superiore al 10% di quella prevista nel piano di cui all'art. 4.

2. All'attuazione delle iniziative ed alla liquidazione delle spese di cui al precedente primo comma provvede la Giunta regionale, previa quando occorre, richiesta di assenso o intesa ai sensi dell'art. 3, comma 3.

3. La Giunta regionale dà comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla relativa deliberazione degli interventi disposti ai sensi del presente articolo».

Art. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 sono sostituiti dai seguenti comma:

«1. Ai fini previsti dall'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, letg b), e dell'art. 7 sono riconosciute quali associazioni dei toscani all'estero quelle costituite da almeno due anni, che abbiano svolto un'attività documentabile, che, nell'area di riferimento, abbiano almeno cinquant' associati appartenenti alla comunità di origine toscana, che garantiscono la pubblicità dei propri atti e funzionino secondo criteri democratici. Eccezzionalmente possono essere riconosciute associazioni anche con un numero inferiore a cinquanta aderenti qualora nell'area di riferimento non vi siano altre associazioni o circoli di Toscani all'estero già riconosciute».

2. L'esistenza dei presupposti e delle condizioni sopra indicati viene accertata dalla Consulta che, con deliberazione dell'esecutivo, li riconosce la validità ai fini dell'applicazione della presente legge. Per associazioni con un numero inferiore a cinquanta aderenti deliberazione dell'esecutivo è adottata a maggioranza qualificata. La Consulta, con deliberazione dell'esecutivo, accerta altresì la perdita di presupposti e delle condizioni del riconoscimento; in relazione al violazione degli obblighi di cui al successivo art. 5-ter, propone al Giunta regionale l'esclusione delle associazioni dagli interventi previsti dalla presente legge, fino a quando non siano ripristinate le condizioni corretto funzionamento».

Il 4° comma è soppresso.

Art. 5.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 sono inseriti i seguenti due articoli:

«Art. 5-bis

Coordinamenti continentali o sub-continentali e loro funzionamento

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta, propone al Consiglio l'individuazione delle aree continentali o sub-continentali in cui il Consiglio stesso riconosce i coordinamenti costituiti dalle associazioni dei toscani all'estero, sulla base di uno statuto approvato dall'Assemblea dei presidenti delle associazioni, con il compito di coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e circoli operanti nell'area. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, gli indirizzi a cui devono essere improntati i rapporti tra coordinamenti, Regione e Consulta. Il riconoscimento di coordinamenti sub-continentali è alternativo al riconoscimento, nella stessa area, del coordinamento continentale.

2. Il riconoscimento di cui al primo comma è subordinato alla verifica dello statuto del coordinamento che deve ispirarsi ai criteri di democraticità e garantire la pubblicità degli atti. Lo statuto deve altresì regolare l'attività del coordinamento e i rapporti con le singole associazioni.

3. I coordinamenti sono riconosciuti quali organismi associativi generali ai quali può essere affidata la realizzazione di attività definite nel piano annuale degli interventi.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, i coordinamenti possono essere destinatari di specifici contributi di sostegno allo svolgimento delle attività dei coordinamenti stessi e o delle singole associazioni che ne fanno parte, previa presentazione dei relativi programmi; il piano annuale stabilisce la misura dei contributi, in relazione a criteri obiettivi che tengano conto della consistenza delle associazioni dei toscani nell'area geografica di riferimento, della realtà sociale in cui operano, dei compiti che normalmente vengono assolti; il piano annuale stabilisce altresì le prescrizioni, i criteri e le priorità che i coordinamenti devono osservare nella realizzazione dei programmi presentati, ovvero della parte dei programmi stessi approvati e finanziati.

5. L'attività e il funzionamento dei coordinamenti sono posti sotto la vigilanza e il controllo della Consulta che, con deliberazione dell'esecutivo, può richiedere al Consiglio regionale in ogni tempo la revoca del loro riconoscimento e dei compiti loro affidati per la violazione dello statuto e per la sopravvenuta perdita della rappresentatività delle associazioni dei toscani all'estero. La Giunta può altresì richiedere la revoca del riconoscimento in carenza della rendicontazione delle somme loro assegnate. L'atto di revoca è adottato dal Consiglio regionale.

«Art. 5-ter

Obblighi per le associazioni dei toscani all'estero e per i coordinamenti

1. Le associazioni dei toscani all'estero e i coordinamenti continentali o sub-continentali sono tenuti a presentare annualmente alla Giunta regionale e alla Consulta sulla base di un apposito modello predisposto dalla Giunta regionale nei tempi e con le modalità da essa stabiliti, una relazione finale sull'attività svolta e sulla utilizzazione dei contributi assegnati ai sensi di cui all'art. 3, comma 2.

La relazione sulla utilizzazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 2 è integrata dal rendiconto delle spese sostenute. La mancata o irregolare presentazione della relazione finale comporta, tra l'altro, l'impossibilità di erogazione di nuovi contributi.

Art. 6.

La lettera *h)* del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è sostituita dalla seguente:

«h) formulare indicazioni in ordine alla individuazione dei coordinamenti di cui al precedente art. 5-bis, nonché alla disciplina statutaria e ai rapporti con le associazioni e con la Consulta stessa».

Dopo il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis) In occasione della sessione della Consulta di cui al comma precedente, la Consulta decide, di norma, su tutti gli argomenti di cui al comma 2, provvedendo direttamente e/o delegando il Comitato esecutivo con atto di indirizzo generale».

Art. 7.

L'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

Norma transitoria

Per l'anno 1994 la Giunta regionale, entro il 30 gennaio dello stesso anno, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione il piano annuale degli interventi.

Il Comitato esecutivo della Consulta invia alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 1993, le proposte per la formulazione del piano suddetto.

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 23 «Norma finanziaria della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Agli oneri di spesa di cui al primo comma dell'art. 4-bis, decorrenti dell'anno 1994, si fa fronte annualmente con legge di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al cap. 17065 del Bilancio 1993».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 dicembre 1993.

94R0026

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 96.

Anticipazione somme ai commissari ad acta di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 24 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, al fine di assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di protezione dell'ambiente mediante la procedura prevista dall'art. 16 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, può disporre con proprio decreto l'anticipazione a favore del commissario ad acta delle somme necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del commissario medesimo, ivi comprese quelle per le indennità di carica e le trasferte, nonché per ogni altra spesa che non trovi copertura nel finanziamento del progetto.

2. L'accredito al commissario ad acta delle somme di cui al primo comma e l'impegno delle somme stesse avviene secondo la disciplina di cui alla legge regionale 4 dicembre 1976, n. 73, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Le spese liquidate dal commissario ad acta nell'ambito delle anticipazioni di cui all'art. 1, per gli oggetti ivi previsti, sono poste a carico dell'ente per il compimento dei cui atti è stato disposto il commissariamento.

2. L'addebito di cui al comma precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del commissario ad acta.

3. Qualora il commissario operi per il compimento degli atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, l'addebito può essere disposto nei confronti dei singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione ovvero, in via subordinata, al numero dei residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.

4. Le deliberazioni di cui al secondo comma sono assunte con la periodicità stabilita dalla Giunta regionale e dispongono altresì in ordine alle modalità del recupero delle spese, per le quali può essere prevista una rateizzazione massima di due anni senza interessi.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni da apportarsi agli statuti di previsione di competenze e cassa del bilancio del corrente esercizio:

(Omissis).

Le spese di cui al cap. 12655 sono dichiarate obbligatorie e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 dicembre 1993

CHIFFI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1993.

94R0027

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 97.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 concernente: «Disciplina autorizzativa e vigilanza sulle case di cura private».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 24 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 78/1989

1. Alla lettera *f*), comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, dopo le parole: «che abbisognano di cure permanenti» sono inserite le seguenti: «la lungodegenza».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 4 della legge regionale n. 78/1989

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, sono aggiunte, in fine, le parole: «nell'ambito dello stesso raggruppamento, fermo restando il loro numero complessivo, i posti letto possono essere utilizzati dalle unità di degenza con una flessibilità massima pari al 30% in ciascun anno solare».

Art. 3.

Integrazione dell'art. 9 della legge regionale n. 78 1989

1. All'art. 9 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. L'attività di degenza a ciclo diurno viene svolta nell'ambito delle unità funzionali del relativo raggruppamento ed è regolata dalle norme statali e regionali vigenti in materia per il settore privato. Fino all'emanazione di specifiche norme per le case di cura private, si applicano le disposizioni previste per il settore pubblico».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78 1989

1. All'art. 15 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6. Nelle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale, il controllo sulle degenze, ed in particolare sulla loro durata e la relativa procedura, è disciplinato dallo schema-tipo di convenzione definito a livello nazionale; in carenza di tale disciplina, la Giunta regionale provvede con proprio atto, sentiti i rappresentanti delle case di cura convenzionate».

Art. 5.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale n. 78 1989

1. Nel comma 2, dell'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, è aggiunta, in fine, la seguente partizione interna:

«*s* svolge funzioni di organizzazione, vigilanza e controllo relativamente ai rapporti con la struttura convenzionata, secondo quanto disposto dai punti 2 e 3-sub capitolo "Servizi di diagnosi e cura" dell'allegato n. 2 intitolato "Requisiti di carattere tecnico-sanitario", per l'esercizio delle attività di diagnosi radiologica o dell'attività di laboratorio di analisi cliniche».

Art. 6.

Integrazioni e sostituzioni all'art. 19 della legge regionale n. 78 1989

1. Il comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, è sostituito dal seguente:

«1. I medici di cui al presente articolo intrattengono con le case di cura rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno, definito o part-time, regolato secondo le norme vigenti in materia. Il rapporto può anche essere libero professionale nella forma di collaborazione coordinata e continuativa disciplinata e regolamentata dagli accordi collettivi di lavoro e non può comportare un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito».

2. Nel comma 8, dell'art. 19 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 le parole «non sia inferiore a novanta posti letto» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore a novanta posti letto».

3. Nel comma 9, dell'art. 19 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, le parole «non sia inferiore a novanta posti letto» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore a novanta posti letto».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 20 della legge regionale n. 78 1989

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2, dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 è aggiunta la seguente lettera *d*):

ad) l'operatore tecnico per l'assistenza è utilizzato per il completamento del tempo di assistenza effettivo giornaliero e per degenze previsto dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), concorrendo al

computo di esso con l'osservanza delle disposizioni vigenti nel settore pubblico ospedaliero fino al momento in cui saranno emanate specifiche disposizioni per il settore privato».

2. Al comma 9. dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale personale è parzialmente rilevante agli effetti della parametrizzazione di cui alla lettera a) del comma 2.».

Art. 8.

Integrazione dell'art. 22 della legge regionale n. 78/1989

1. All'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8. Le case di cura possono stipulare convenzioni con le Unità sanitarie locali per l'erogazione da parte di queste, a favore dei degeniti, di prestazioni specialistiche diagnostiche di alta tecnologia con onere a carico delle case di cura stesse».

Art. 9.

Integrazione dell'art. 28 della legge regionale n. 78/1989

1. All'art. 28 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13. Fino al rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 2., lettera a), o alla revoca della autorizzazione di cui ai commi 9. e 10., produce i propri effetti l'autorizzazione rilasciata in conformità alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 10.

Integrazione dell'articolo 2 «Requisiti di carattere tecnico-sanitario» di cui all'art. 7 della legge regionale n. 78/1989

1. Al n. 1-sub capitolo «Degenze» dell'allegato 2 alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, intitolato «Requisiti di carattere tecnico-sanitario» dopo le parole «non deve essere inferiore a mq 7,00» sono aggiunte le seguenti: «e, ove non sia possibile, nelle case di cura già autorizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a mq 6».

Art. 11.

Integrazione dell'allegato 3 «Dotazione e requisiti del personale» di cui all'art. 7 della legge regionale n. 78/1989

1. Al n. 1 «Requisiti del direttore sanitario», lettera A), terza partizione interna, dell'allegato 3 alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78, intitolato «Dotazione e requisiti del personale», dopo le parole «il direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario» sono aggiunte le seguenti: «o medico responsabile di raggruppamento».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 dicembre 1993

CITTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1993.

94R0028

LEGGI REGIONALI 17 dicembre 1993, n. 98.

Ex accordo di programma realizzazione nuovo insediamento produttivo comune di Campi Bisenzio. Finanziamento opere idrauliche Consiag e progetto adeguamento sistema acque basse Consorzio Piana di Sesto Fiorentino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 24 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito degli impegni assunti dalla regione Toscana con l'Accordo di programma sottoscritto il 27 aprile 1993 unitamente al comune di Firenze, al comune di Campi Bisenzio ed alla provincia di Firenze, per «la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo nel comune di Campi Bisenzio e la riqualificazione urbana delle aree di proprietà della società Fiat e il Nocciolo a Novoli nel comune di Firenze», sono concessi contributi straordinari:

a) fino alla concorrenza di L. 4.500.000.000 al Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino per la realizzazione del progetto di adeguamento del sistema acque basse compreso nel complessivo riassetto idraulico della rete di deflusso superficiale del comparto fra il torrente Marina ed il torrente Marinella;

b) fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 al Consiag - Azienda Consortile Acqua Gas di Prato per la realizzazione del progetto del 2° lotto dell'acquedotto Firenze-Prato.

2. La Giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi nel modo:

20% dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori;

70% dietro presentazione degli stati di avanzamento;

10% dietro presentazione del certificato di collaudo.

3. L'erogazione del contributo di cui al punto a) è subordinato alla sottoscrizione da parte degli enti del protocollo d'intesa di cui all'art. 5, punto 1.3 dell'accordo di programma suddetto.

4. L'ammontare delle erogazioni non può comunque superare nell'anno 1993 l'importo di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

1. All'onere complessivo di L. 9.500.000.000 è fatto fronte per L. 2.000.000.000 con appositi stanziamenti che vengono iscritti nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo secondo comma, e per L. 7.500.000.000 con stanziamenti da iscriversi nel bilancio 1994 con la relativa legge di bilancio e secondo le quantificazioni stabilite dall'art. 6 della legge regionale n.

2. All' stato di previsione della Parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo in competenza e cassa:

(Omissis).

Art. 3.

Per i contributi straordinari concessi in base alla presente legge gli enti destinatari dei contributi stessi devono presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'avvenuto rilascio del certificato di collaudo, a cura del direttore degli enti, una rendicontazione della spesa sostenuta. Il termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1993.

94R0029

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 99.

Rete regionale per l'alta tecnologia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 79 del 30 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi e attività

1. Allo scopo di favorire la diffusione dei processi innovativi nelle attività economiche e culturali della Toscana, con particolare riferimento all'agricoltura, all'artigianato, alla piccola impresa, al turismo, alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico; la Regione:

a) definisce, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 un progetto per promuovere una rete regionale dell'alta tecnologia, anche al fine di attivare la cooperazione fra poli o parchi scientifici e tecnologici in corso di realizzazione a Firenze, Pisa e Siena; il progetto di rete dell'alta tecnologia individua le attività per la progettazione della rete e per il suo funzionamento ivi comprese le modalità operative di elaborazione e le pertinenti attività di formazione professionale avanzata;

b) provvede alla elaborazione di un progetto di fattibilità della rete e a sottoporlo alla Comunità Europea per il cofinanziamento della sua realizzazione;

c) contribuisce, mediante apporto finanziario, ai soggetti costituenti o in via di costituzione per la gestione dei poli o parchi di cui alla lettera a), ovvero mediante le forme partecipative di cui all'art. 57 dello Statuto della Regione, alla formazione di detti poli o parchi, previa verifica della corrispondenza di questi al progetto regionale di rete dell'alta tecnologia.

2. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui al comma precedente, lettera b) e c), in coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi, degli atti di programmazione e del progetto di rete regionale dell'alta tecnologia, per l'elaborazione del progetto di fattibilità la Giunta provvede mediante conferimento di incarichi, ovvero stipula di convenzioni.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo si provvede con uno stanziamento di lire 1.600 milioni, così destinato:

a) lire 1.000 milioni al finanziamento dell'elaborazione del progetto di fattibilità della rete da sottoporre alla Comunità Europea per il possibile cofinanziamento della sua realizzazione;

b) lire 600 milioni al finanziamento dei soggetti, ovvero al finanziamento delle forme partecipative, di cui all'articolo precedente, lettera c), per la formazione del polo tecnologico di Firenze, del parco tecnologico di Pisa, del parco scientifico di Siena.

2. La Giunta Regionale provvede agli atti di spesa conseguenti.

3. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della Parte Spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa per analogo importo:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 dicembre 1993.

94R0079

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 100.

Modifiche della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e relative unioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 79 del 30 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 29 maggio 1980 n. 77 è così sostituito:

«Art. 7.

Aiuti a favore delle Associazioni di produttori agricoli

La Regione Toscana può concedere aiuti finanziari alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo, nella misura e con i criteri previsti dai Regg. CEE n. 1360/78 e n. 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dalla presente legge.

La Regione può concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato al comma precedente, sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo. Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978 n. 674, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può erogare, sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili.

La proposta della Giunta regionale è adottata sentito il Comitato di cui all'art. 9 della presente legge».

Art. 2.

Dopo l'art. 7 della L.R. 29 maggio 1980 n. 77 è inserito il seguente art. 7 bis:

«Art. 7 bis.

Anticipazione regionale dei finanziamenti

1. La Regione può anticipare ai sensi dell'art. 137 della L.R. 6 maggio 1977 n. 28, i finanziamenti necessari per la concessione degli aiuti finanziari previsti al primo e secondo comma dell'art. 7.

2. A partire dall'anno di funzionamento che inizia il 1° gennaio 1993 possono essere ammesse a godere della suddetta anticipazione le Associazioni dei produttori per le quali sia stata riconosciuta ammissibile la richiesta di concessione dell'aiuto e determinato il relativo importo, secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8, che siano in grado di dimostrare di avere affittato, o di avere in corso di attuazione, direttamente o mediatamente, l'immissione sul mercato di una quota della produzione, proveniente dai produttori associati.

Tale quota dovrà essere almeno pari al 5% per il terzo anno di funzionamento e al 10% per il quarto e per il quinto anno di funzionamento rispetto alla quantità di prodotto che era necessaria per ottenere il riconoscimento alla data in cui tale riconoscimento è stato ottenuto.

3. Tale dimostrazione sarà effettuata:

a) nel caso di immissione sul mercato tramite l'Associazione mediante le risultanze del registro di carico e scarico di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 5;

b) nel caso in cui l'Associazione sia intervenuta nel processo di immissione sul mercato mediante la stipula di contratti, con acquirenti e grossisti o utilizzatori, per conto dei produttori associati, mediante copia autenticata dei contratti medesimi;

c) le quantità di prodotto commercializzato secondo le due ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono cumularsi per il raggiungimento della quota complessiva prevista.

4. Le condizioni sopra stabilite devono essere attuate nell'anno di funzionamento precedente a quello per il quale viene richiesto e concesso l'aiuto o nell'anno di funzionamento medesimo.

5. Le condizioni previste al secondo comma non si applicano alle anticipazioni relative alle richieste di concessione dell'aiuto per i primi due anni di funzionamento delle Associazioni».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29 maggio 1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

«Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis si provvede, per l'anno 1993, con i fondi allocated sul cap. 24995 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa:

(Omissis).

Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis, si provvederà con la relativa legge di bilancio».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 novembre 1993 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 15 dicembre 1993.

94R0080

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 101.

Bilancio di previsione 1993 - IV variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 79 del 30 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0081

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 102.

Bilancio di previsione 1993 - V variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 79 del 30 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0082

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 103.

Riforma e riordino delle Comunità Montane. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Statuto

1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«4. Gli statuti si conformano alle disposizioni di cui ai successivi articoli da 6 a 17. Questi ultimi si applicano comunque per le pari non disciplinate dallo statuto e prevalgono su quelle diversamente disciplinate dallo statuto stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che la legge regionale ne consenta la derogabilità».

2. Il quinto comma del medesimo articolo è abrogato:

Art. 2.

Regolamenti

1. L'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 5.

Regolamenti

1. Le comunità montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottano regolamenti che, tra l'altro, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, dei servizi, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

2. I regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi osservano i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

3. A tali effetti i regolamenti, in conformità con i criteri stabiliti dallo statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto all'art. 51, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'art. 3, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Art. 3.

Assemblea - Composizione ed elezione dei membri

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1992 n. 39, è così sostituito:

«2. Qualora lo statuto della comunità montana disciplini la composizione dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri secondo criteri non compatibili con quelli di cui al primo comma, fino all'adeguamento dello statuto medesimo, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalità di cui all'allegato 3 della presente legge».

Art. 4.

Assemblea - Compiti

1. L'art. 8 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 8.

Assemblea - Compiti

1. L'assemblea delibera:

- a) lo statuto e i regolamenti dell'ente;
- b) i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) i piani pluriennali ed annuali ed i programmi di intervento, l'adozione del piano di sviluppo socio-economico e dei suoi aggiornamenti;
- d) l'accettazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati o subdelegati alla comunità montana da uno o da alcuni dei comuni facenti parte della stessa, ai sensi dell'art. 3, nono comma;
- e) la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali;

g) gli statuti delle aziende speciali;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed istituzioni;

i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuthe che non siano espressamente previste in atti dell'assemblea o che non ne costituiscono mera esecuzione;

m) le dotazioni organiche del personale;

n) l'elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

o) gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i comuni che ne fanno parte;

p) le indennità degli amministratori della comunità montana;

q) gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della giunta esecutiva e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, secondo comma.

3. Fino all'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordinamento del servizio sanitario nazionale, l'assemblea continua inoltre ad esercitare le funzioni di cui al decimo comma dell'art. 3, attribuite alla medesima da leggi statali e regionali».

Art. 5.

Assemblea - Durata in carica

1. Il quarto e il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nella comunità montana, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le loro rappresentanze nell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della comunità montana».

2. Il sesto comma del medesimo art. 9 è abrogato.

Art. 6.

Assemblea - Funzionamento

1. L'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, è così sostituito:

«Art. 10.

Assemblea - Funzionamento

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Il regolamento, in conformità con le disposizioni dello statuto, può prevedere che l'assemblea possa riunirsi in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la medesima.

3. Fino all'approvazione del regolamento, salvo che lo statuto non disponga diversamente, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81».

Art. 7.

Assemblea - Insediamento

1. L'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 11.

Assemblea - Insediamento

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i comuni esprimono i loro rappresentanti nell'assemblea della comunità montana secondo i criteri di cui all'allegato 3. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

2. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni, che devono comunque essere adottati, ai fini dell'integrazione, entro il termine di sei mesi dall'insediamento dell'assemblea.

3. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 9, quarto e quinto comma.

4. Qualora l'assemblea sia costituita, ai sensi del primo e del secondo comma, da un numero di componenti inferiore a quello previsto in conformità con la presente legge, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento alla composizione ridotta dell'assemblea.

5. Lo statuto può disporre in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 8.

Assemblea - Prima seduta

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 sono così sostituiti:

«2. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea elegge il presidente e la giunta esecutiva.

3. Lo statuto può disporre in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti commi».

Art. 9.

Giunta esecutiva - Composizione

1. L'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 13.

Giunta esecutiva - Composizione

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero pari di membri, non inferiore a quattro e non superiore:

a) a otto per le comunità montane, per le quali la legge regionale prevede un'assemblea costituita, al massimo, da cinquanta o più componenti;

b) a sei negli altri casi.

2. Per le comunità montane comprendenti due soli comuni, la Giunta è composta, oltre che dal Presidente, da due membri.

3. Su proposta del presidente l'assemblea può deliberare la revoca di singoli componenti la giunta. La revoca è approvata con la medesima maggioranza con cui è stata eletta la giunta, ai sensi del successivo art. 16.

4. I componenti revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa sono sostituiti dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 16.

5. Qualora lo statuto della comunità montana disciplini la composizione della giunta secondo criteri non compatibili con quelli di cui al primo e secondo comma, fino all'adeguamento dello statuto medesimo, la giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente dal numero dei membri previsto come massimo ai sensi del primo comma, ovvero dal numero previsto dal secondo comma.

Art. 10.

Durata in carica - Mozione di sfiducia

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1992, n. 39 è aggiunto il seguente art. 13-bis:

«Art. 13-bis

Durata in carica - Mozione di sfiducia

1. La giunta esecutiva dura in carica fino al suo rinnovo.

2. La cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, del presidente o di oltre metà degli altri membri comporta la decadenza della giunta. La decadenza ha effetto, ai sensi del primo comma, dalla elezione della nuova giunta.

3. La giunta esecutiva decade altresì in caso di approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, per appello nominale, di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti medesimi.

4. La mozione di sfiducia di cui al precedente comma deve essere motivata e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico nonché di un nuovo presidente e di una nuova giunta, ai sensi del successivo art. 16.

5. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la elezione del presidente e della giunta proposta nella medesima ai sensi del quarto comma.

7. Il voto dell'assemblea contrario ad una proposta della giunta esecutiva non ne comporta le dimissioni».

Art. 11.

Giunta esecutiva - Compiti

1. L'art. 14 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 14.

Giunta esecutiva - Compiti

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi della comunità montana, al segretario e ai funzionari dirigenti in conformità alla presente legge.

2. La giunta esecutiva adotta nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica dell'assemblea stessa nei centoventi giorni successivi, a pena di decadenza.

3. La giunta esecutiva provvede alle nomine e alle designazioni di propria competenza concernenti i rappresentanti della comunità montana in enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di inadempimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17, secondo comma, il Comitato regionale di controllo esercita i poteri sostitutivi ai sensi del titolo II, sezione III della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali".

Art. 12.

Giunta esecutiva - Funzionamento

1. L'art. 15 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 15.

Giunta esecutiva - Funzionamento

1. La giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Salvo che lo statuto non preveda diversamente, la giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze».

Art. 13.

Giunta esecutiva e suo presidente - Modalità di elezione

1. L'art. 16 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 16.

Giunta esecutiva e suo presidente - Modalità di elezione

1. Il presidente e la giunta esecutiva sono eletti con un'unica votazione dall'assemblea al proprio interno.

2. L'elezione avviene sulla base di uno o più documenti programmatici, ciascuno dei quali sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'assemblea e contenente i nominativi del presidente e degli altri componenti la giunta esecutiva proposti.

3. All'elezione si procede con votazione e scrutinio palese a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati alla carica di presidente.

4. Il presidente e la giunta esecutiva sono eletti a maggioranza dei componenti l'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. Alla votazione devono partecipare almeno tre quinti dei componenti l'assemblea.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti l'assemblea e risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, è eletto quale presidente, con la rispettiva giunta, il candidato più anziano di età.

6. Lo statuto può disporre in deroga alle disposizioni del presente articolo».

Art. 14.

Presidente - Compiti

1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, è così sostituito:

«2. Al presidente è inoltre trasferita la competenza di cui all'art. 14, terzo comma qualora la giunta esecutiva non abbia deliberato le nomine e le designazioni entro i tre giorni precedenti la scadenza del termine prescritto».

Art. 15.

Istituti di partecipazione

1. L'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 18.

Istituti di partecipazione

1. Lo statuto può prevedere, quale ulteriore strumento di partecipazione alla comunità montana dei comuni compresi nella stessa, uno speciale organo, con funzioni consultive, costituito dai sindaci dei comuni medesimi e denominato conferenza dei sindaci. Il funzionamento e i compiti di tale organo sono disciplinati dallo statuto.

2. Si applicano inoltre alle comunità montane, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6, nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 e nell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativamente alla partecipazione popolare all'amministrazione locale, al diritto di accesso e di informazione dei cittadini e al difensore civico.

3. Il difensore civico eventualmente istituito dalla comunità montana ai sensi del precedente comma può svolgere le proprie funzioni anche per conto dei comuni facenti parte della comunità montana che abbiano conferito alla stessa tale facoltà con propria deliberazione consiliare».

Art. 16.

Controllo sugli organi

1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, dopo le parole «della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono aggiunte le parole «e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81».

2. Al secondo comma del predetto art. 25, dopo le parole «ai sensi dell'art. 39 della citata legge» sono aggiunte le parole «così come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

Art. 17.

Revisione economico-finanziaria

1. L'art. 26 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 36 è così sostituito:

«Art. 26.

Revisione economico-finanziaria

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono svolte da un revisore dei conti, nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I requisiti, la durata in carica, i compiti e le responsabilità del revisore dei conti sono disciplinati dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finalità derivata e di contabilità pubblica».

3. Al revisore dei conti della comunità montana si applicano le disposizioni previste dalle leggi statali per i revisori dei conti dei comuni».

Art. 18.

Il Segretario

1. L'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

«Art. 27.

Il Segretario

1. La Comunità montana ha un segretario titolare, dipendente di ruolo.

2. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale.

3. Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario e per eventuali altre funzioni».

Art. 19.

Indennità degli amministratori

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è inserito il seguente art. 27-bis:

«Art. 27-bis

Indennità degli amministratori

1. Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità di carica mensile entro i limiti di quella prevista per il sindaco di un comune non capoluogo di provincia o di regione avente la stessa popolazione della comunità montana.

2. Agli altri componenti la giunta esecutiva è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del cinquanta per cento di quella fissata per il presidente.

3. La misura dell'indennità è deliberata dall'assemblea a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le indennità di presenza spettanti ai componenti l'assemblea, determinata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81, come modificato dalla legge regionale 4 agosto 1986, n. 36, possono essere aumentate fino al 50%.

L'aumento è deliberato con le modalità di cui al terzo comma.

5. I criteri per la determinazione delle indennità di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1993.

6. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 33 è abrogata».

Art. 20.

Suppressione della comunità montana dell'Amiata e costituzione e insediamento delle due comunità montane subentranti

1. I comuni da due a otto dell'art. 29 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fino alla sua soppressione, la comunità montana continua ad esercitare le funzioni ad essa attribuite o delegate.

3. Dalla data del decreto di soppressione e comunque decorso il termine di cui al primo comma, il presidente in carica della comunità montana assume le funzioni di commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

b) l'elenco del personale della comunità montana, con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera progressa;

c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi, del personale della comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, nonché delle funzioni, a favore delle due comunità montane costituite nelle zone delimitate 11 e 12 di cui all'allegato I della presente legge.

4. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data di assunzione delle proprie funzioni, predisponde gli atti di cui al comma precedente e li trasmette alla giunta regionale.

5. Il piano di successione è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati.

6. Contestualmente all'approvazione del piano di successione, il presidente della giunta regionale, previa acquisizione dei dati necessari dai sindaci dei comuni interessati, costituisce con proprio decreto le due comunità montane di cui al terzo comma, lettera c), e ne determina la composizione dell'assemblea. Con lo stesso decreto, da inoltre mandato al commissario liquidatore di cui ai commi precedenti di curare l'insediamento delle assemblee delle due nuove comunità montane, nei termini appositamente stabiliti.

7. Il commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e fino alla data di esecutività del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite con legge regionale. A decorrere dalla data di costituzione delle due nuove comunità montane e fino alla data di insediamento delle rispettive assemblee, il commissario liquidatore svolge, per conto delle due comunità montane, i compiti e le attività strettamente necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e a dare attuazione al piano di successione».

2. Per la composizione e la elezione degli organi delle due nuove comunità montane di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 21.

Prima applicazione

1. L'art. 36 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, è abrogato.

Art. 22.

Criteri di composizione e modalità di elezione dell'assemblea delle comunità montane

1. L'allegato 3 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, è così sostituito:

«CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ MONTANE

1. L'assemblea della comunità montana è composta dal seguente numero di membri stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricadenti nella comunità montana:

50 membri; oltre i 50.000 residenti;

40 membri; oltre i 20.000 residenti;

30 membri; fino a 20.000 residenti.

Per i comuni parzialmente montani ricadenti nelle comunità montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I, 12 E, L ai sensi del primo comma dell'allegato I) della presente legge, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma è stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le comunità montane comprendenti più di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, è aumentato delle seguenti unità:

10 membri: 7-8-9 comuni;

20 membri: 10-11-12 comuni;

30 membri: 13-14-15 comuni;

40 membri: oltre i 15 comuni.

2. Ciascun comune ricompreso nella comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della comunità montana. Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati Istat e degli altri dati disponibili presso il comune e riferita alla data dell'ultimo censimento.

3. Il sindaco di ciascun comune ricompreso nella comunità montana fa parte di diritto dell'assemblea della comunità montana.

Esso è computato fra i rappresentanti del rispettivo comune da esprimersi nell'assemblea della comunità montana ai sensi del precedente punto 2.

4. Gli altri rappresentanti di ciascun comune nell'assemblea della comunità montana sono espressi in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche elette nel consiglio comunale.

Per ciascuna lista politica per la quale siano stati eletti consiglieri comunali fa pertanto parte dell'assemblea della comunità montana un numero di rappresentanti che, rispetto ai complessivi rappresentanti del comune nell'assemblea stessa, meno il rappresentante di diritto di cui al precedente punto 3, sta nello stesso rapporto esistente tra i consiglieri comunali eletti per la lista e il complesso dei consiglieri del comune meno il sindaco. I quozienti così ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del numero dei rappresentanti da esprimersi complessivamente ai sensi del primo comma, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della comunità montana.

A parità di resti di cui al precedente comma, tra due o più liste politiche, si applica il criterio sussidiario del maggior quoziente tra voti ottenuti dalla lista, nell'elezione del consiglio comunale, e numero di consiglieri comunali eletti per la lista.

5. Un rappresentante della minoranza di ogni consiglio comunale ha comunque diritto di far parte dell'assemblea della comunità montana.

Qualora i criteri di stretta proporzionalità di cui al precedente punto 4 comportassero che nessun rappresentante della minoranza debba far parte dell'assemblea della comunità montana, i criteri stessi si applicano con il limite del necessario rispetto del principio di cui al primo comma.

Art. 23.

Adeguamento degli statuti

1. Le comunità montane, ove necessario, adeguano gli statuti alle disposizioni della presente legge entro la data di scadenza delle annuali assemblee, determinata ai sensi dell'art. 9, primo comma della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

Art. 24.

Efficacia della legge

1. La presente legge acquista efficacia con il primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge stessa e con il conseguente rinnovo delle rappresentanze dei comuni nell'assemblea delle comunità montane.

2. Nel caso di elezioni amministrative parziali precedenti il primo rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le loro rappresentanze nell'assemblea della comunità montana secondo i nuovi criteri di cui all'art. 22. Le rappresentanze degli altri comuni nell'assemblea rimangono invariate.

3. Acquistano altresì efficacia con l'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni della stessa:

art. 2;

art. 5, limitatamente alle modalità di rinnovo dell'assemblea nel caso di elezioni amministrative parziali;

art. 7, limitatamente alle modalità di insediamento dell'assemblea nel caso di elezioni amministrative parziali;

art. 17;

art. 18;

art. 19;

art. 20;

art. 23;

art. 25.

Art. 25.

Interpretazione autentica dell'art. 3, quarto comma della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino delle comunità montane»

1. L'art. 3, quarto comma della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, nella parte in cui prevede che «le comunità montane continuano comunque ad esercitare le funzioni amministrative in atto loro delegate dalle leggi regionali» deve essere interpretato nel senso che tale continuità si applica anche alle funzioni esercitate nei territori non montani dei comuni parzialmente montani ricompresi nelle zone da A) a I.) di cui all'allegato 1) della medesima legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CITTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 novembre 1993 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 27 dicembre 1993.

9480155

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 104.

Modifiche agli articoli 22 e 38 ed integrazione della disciplina per la gestione commissariale di cui all'art. 37 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55

1. Al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, è aggiunto il seguente periodo: «Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei suoi componenti».

Art. 2.

Sostituzione della lettera c) dell'art. 38, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55

1. All'art. 38, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, la lettera c) è sostituita come segue:

«c) fanno parte della Commissione di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e sulle attività, di cui all'art. 18 della presente legge, cinque studenti scelti fra i candidati delle liste per le elezioni del Consiglio di Amministrazione delle sopresse aziende. Per ogni quorum raggiunto da ciascuna lista è assegnato un rappresentante. Il quorum si ottiene dividendo per cinque il totale dei voti validi. Nel caso in cui restino da designare uno o più componenti la Commissione, i posti sono assegnati alle liste che abbiano conseguito i resti maggiori.

Art. 3.

Integrazione della disciplina per la gestione commissariale di cui all'art. 37 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55

1. All'art. 37, comma 2, della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, l'inciso «Le aziende istituite dai Comuni destinatari di delega a norma dell'art. 14 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37 sono sciolte...» deve intendersi nel senso che sono sciolti gli organi di tali aziende i quali cessano dall'esercizio delle loro funzioni all'atto della nomina dei commissari straordinari e liquidatori previsti dalla stessa disposizione.

2. Il commissario straordinario e liquidatore assicura l'ordinaria gestione amministrativa dell'azienda, secondo i regolamenti approvati dai Comuni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, in quanto compatibili con la gestione commissariale. L'attività contrattuale è disciplinata in conformità alla normativa regionale in materia.

3. Il commissario straordinario e liquidatore, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, adotta tutti gli atti di competenza della azienda. A tal fine si avvale della collaborazione del dirigente che ha svolto le funzioni di direttore fino al momento della entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55. Questi, dopo l'approvazione del piano di liquidazione, esercita le funzioni attribuite al direttore dall'art. 25 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, fino alla nomina del direttore stesso e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai commissari straordinari e liquidatori, nominati ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, è corrisposto, per lo svolgimento e per la durata complessiva dell'incarico, un compenso lordo di lire 7 milioni. Gli oneri relativi sono imputati sul bilancio delle rispettive aziende ai capitoli destinati alle spese per il funzionamento degli organi istituzionali.

5. La liquidazione del compenso è disposta dal commissario straordinario e liquidatore in unica soluzione contestualmente all'atto di adozione del piano di liquidazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 dicembre 1993.

94R0156

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 105.

Modifica ed integrazione della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annonario dei prodotti ittici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

La lettera a), comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è così sostituita:

«a) depositato non all'ingrosso, separato dall'esercizio di vendita al dettaglio».

Art. 2.

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. La lettera c), comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58, è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve altresì contenere l'indicazione dello stato fisico dei prodotti della pesca che si intendono vendere o tenere in deposito. A questo fine deve essere indicato se la vendita o il deposito riguardano prodotti freschi, congelati, scongelati o trasformati (cotti, affumicati, salati, essiccati, marinati) all'origine. Per i prodotti scongelati deve essere specificato se il scongelamento viene effettuato nell'esercizio oggetto della richiesta di autorizzazione».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. La terza partizione interna del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è così sostituita:

« i pavimenti e le pareti fino all'altezza di due metri devono essere impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; i pavimenti, devono essere dotati di chiusura idraulica».

2. La prima partizione interna del comma 2.

dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è così sostituita:

« di celle frigorifere con superfici lavabili e disinfettabili, mantenute in perfette condizioni igieniche, che assicurino una temperatura non superiore a +20 °C per i prodotti congelati e non superiori a +4 °C per i prodotti freschi; umidità relativa di circa l'85% ed idonea circolazione d'aria; le celle per i prodotti congelati devono essere dotate di termografi i cui grafici devono essere conservati per almeno un mese».

Art. 4.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. La seconda partizione interna del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è sostituito come segue:

« avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di due metri, impermeabili, lavabili e disinfettabili nonché le porte in materiale inalterabile, facili da pulire».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1992 n. 58 è inserito il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis

*Decongelamento dei prodotti in deposito
o in esercizi di vendita al dettaglio*

1. Nel caso in cui il decongelamento di molluschi cefalopodi venga effettuato in uno degli esercizi di cui agli artt. 4 e 5, i locali devono essere dotati di un apposito reparto adibito a tale attività, dotato di vasche in acciaio inox con acqua corrente potabile. Tutte le altre specie ittiche devono essere decongelate in un frigorifero a temperatura non superiore a +4 °C».

Art. 6.

Modifica ed integrazione dell'art. 6
della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. La prima partizione interna del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1992 n. 58 è così sostituita:

« di banco di vendita solidamente costruito ed interamente rivestito in materiale impermeabile, lavabile, disinfettabile e tale da consentire l'eventuale deflusso dell'acqua di fusione del ghiaccio che non deve essere versata sul suolo; la superficie del banco destinata a venire a contatto con gli alimenti deve essere realizzata con materiali idonei. Il banco deve essere dotato di vetrina refrigerata che consenta il mantenimento delle temperature di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 5 e che protegga gli alimenti da ogni eventuale insudiciamento o da contatti e manipolazioni da parte del pubblico».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 è aggiunto il seguente comma 4:

« I venditori ambulanti che non dispongono di locali propri per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, indicano il luogo nel quale intendono effettuare tali operazioni, allegando documentazione dai cui risulti l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione dei locali e delle attrezzature».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Se la vendita ambulante a posto non fisso viene effettuata al di fuori del territorio della Unità Sanitaria Locale di residenza, quest'ultima, al fine di consentire la vigilanza da parte del servizio attività veterinarie delle Unità Sanitarie Locali competenti, invia loro sia copia del calendario che dell'itinerario di vendita.

3. Gli ambulanti provenienti da altre Regioni devono dotarsi di una attestazione di idoneità delle attrezzature di vendita, rilasciata da una delle Unità Sanitarie Locali della Regione Toscana nella quale l'attività è esercitata. Tale attestazione ha validità di due anni».

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

Il comma 2 dell'art. 8 è così sostituito:

«2. L'autorizzazione, nel caso in cui la struttura o l'esercizio non sia in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge, può avere carattere provvisorio. In tal caso, il Sindaco stabilisce gli adempimenti necessari per la regolarizzazione nonché i termini entro i quali gli adeguamenti devono essere realizzati. Tali termini non possono comunque essere posti oltre il 31 dicembre 1994».

Art. 9.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58

Il comma 1 dell'art. 9 è così sostituito:

«1. La utilizzazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature destinati alla vendita promiscua dei prodotti ittici nelle macellerie è autorizzata dal Sindaco, previo parere del servizio attività veterinarie della U.S.L., competente per territorio. Non è soggetta a tale autorizzazione la vendita di prodotti trasformati e congelati, preconfezionati in imballaggi ermetici».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CIII11

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1993 ed è stata rivista dal Commissario del Governo il 24 dicembre 1993.

94R0157

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 106.

Firenze Parcheggi S.p.a. - Aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Firenze Parcheggi S.p.a. sottoscrivendo n. 6.000 azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, al fine di mantenere invariata la quota di partecipazione della Regione Toscana in detta società assunta ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 e della deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 1989, n. 516 a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei soci della Società stessa in data 28 giugno 1993.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 600.000.000 (seicento milioni) corrispondenti a 6.000 (seimila) azioni del v.n. di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa di L. 600.000.000 derivanti dalla presente legge per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1, si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1993, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del Bilancio 1993:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 dicembre 1993.

94R0158

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 107.

Sottoscrizione azioni Fidi Toscana S.p.a. - Costituzione fondo speciale rischi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 14.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a., al valore nominale di L. 100.000 ciascuna per l'importo complessivo di L. 1.400.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. La Fidi Toscana S.p.a. è autorizzata a costituire, con la partecipazione della Regione Toscana e con eventuali partecipazioni degli altri soci, un fondo speciale rischi con il quale garantire operazioni di credito a breve e a medio termine, di leasing e di factoring, in favore di imprese di minori dimensioni con valide prospettive di sviluppo, seppur sprovviste di garanzie, che realizzino progetti proposti dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 9 della convenzione stipulata il 17 luglio 1992 tra la Regione Toscana e la Gepi S.p.a.

2. La Regione Toscana partecipa al fondo di cui al comma 1 con uno stanziamento di L. 1.500.000.000.

3. In caso di liquidazione del fondo di cui al comma 1, le disponibilità residue, una volta liquidate le perdite, sono restituite ai soci in proporzione alle somme versate per la costituzione del fondo.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio di previsione del corrente anno da disporsi per analogo importo in competenza e in cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 dicembre 1993.

94R0159

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 108.

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la presente legge disciplina criteri e modalità per lo svolgimento di attività extraimpiego dei dipendenti della Regione.

Art. 2.

Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione; né assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. Il dipendente non può assumere cariche in società, eccezion fatta per le società sportive ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale, e per le società cooperative;

3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Attività di manifestazione del pensiero

1. Sono consentite le attività saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso.

2. I compensi percepiti per le attività di cui al primo comma sono comunicati ai fini dell'anagrafe delle prestazioni extraimpiego di cui all'art. 10.

Art. 4.

Attività extraincarichi

1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti la Regione può:

a) assegnare al dipendente incarichi professionali retribuiti in rappresentanza o per conto della Regione stessa;

b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi saltuari, ancorché retribuiti, per conto di privati o di enti pubblici;

c) autorizzare il dipendente ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica.

2. È comunque esclusa l'assunzione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Amministratore unico o delegato e di Presidente del Collegio dei Revisori di Società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, di aziende di enti locali e di consorzi fra questi.

È inoltre esclusa l'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o parzialmente pubblico di rilevante dimensione economica.

3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive ricreative e culturali e in società cooperative è subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La Giunta Regionale individua con apposito regolamento i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai precedenti commi tenendo conto per quanto attiene alle società cooperative, della opportunità di valutare oltre la dimensione finanziaria anche la natura della società cooperativa evidenziando le particolari esigenze delle cooperative di consumo e di quelle di abitazione.

Art. 5.

Limite annuo dei compensi

1. Fermo restando l'ordine delle competenze degli organi regionali, agli incarichi e alle cariche di cui all'art. 4 si accede:

a) mediante atto di nomina o di designazione in rappresentanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

b) mediante atto di autorizzazione negli altri casi.

2. Tutti gli incarichi e le cariche di cui al comma precedente non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 30% del trattamento economico complessivo spettante al dipendente di qualifica più elevata dell'ordinamento regionale.

Per i dipendenti inquadrati in qualifiche inferiori, il compenso sopra indicato non può superare il 50% del trattamento economico in godimento.

Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta normativa, da Università, Istituti di Ricerca Scientifica, Amministrazioni Centrali e Comunitarie, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entità, l'atto di nomina, di designazione o di autorizzazione indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro il predetto limite del 30%. Tale periodo non può essere superiore a 3 anni.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono trasmessi trimestralmente al Consiglio regionale.

5. Gli atti medesimi possono essere revocati, nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto per i dipendenti del Consiglio, qualora la relativa attività non risulti più conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 6.

Albi

1. Le nomine o le designazioni da parte della Regione sono effettuate tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso la Giunta regionale, riguardanti paritariamente:

a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;

b) revisori dei conti presso le U.O.S.S.L.L., aziende e istituzioni;

c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, Unità Sanitarie Locali ed Enti Locali;

d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;

e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;

f) altri incarichi.

2. La Giunta regionale definisce tempi, modalità e requisiti per l'iscrizione agli Albi con provvedimento da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I dipendenti interessati all'iscrizione negli albi di cui al presente articolo devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, dichiarando i requisiti professionali e le esperienze acquisite.

4. L'avvenuta iscrizione o il diniego sono comunicati all'interessato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

5. Gli albi sono compilati per ordine alfabetico e aggiornati con periodicità annuale, tenuto conto, fra l'altro, delle successive variazioni dei requisiti professionali che gli interessati sono tenuti a dichiarare.

6. Copia degli albi e dei successivi aggiornamenti è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale, anche ai fini delle nomine e designazioni di competenza.

Art. 7.

Atti di nomina e di designazione

1. L'organo regionale competente ad adottare gli atti di nomina o designazione di cui all'art. 5, lettera a) valuta preventivamente, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti d'ufficio, i seguenti elementi:

natura e durata dell'incarico;

tempi e modi di espletamento;

misura dell'indennità o compenso;

connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;

intervento finanziario della Regione;

sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni.

2. Le nomine e le designazioni sono effettuate in base a valutazione di professionalità e rispettando i principi di rotazione e di pari opportunità. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al primo comma con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni di direzione, vigilanza, controllo e programmazione esercitate dal dipendente per conto della Regione.

3. Nei confronti dei soggetti nominati o designati negli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 si applica la legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, e la legge regionale 29 agosto 1983, n. 68, limitatamente all'obbligo di presentazione del curriculum.

Art. 8.

Atti di autorizzazione

1. L'assunzione degli incarichi e delle cariche di cui all'art. 4, lettere *b) e c)* ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dalla Giunta regionale.

2. La relativa domanda è corredata da tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente art. 7, comma 1, forniti dal dipendente sotto la propria responsabilità. La Giunta provvede entro il termine di sessanta giorni.

3. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità degli elementi indicati al primo comma dell'art. 7 con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere con i compiti della Regione e con le funzioni di direzione, vigilanza, controllo e programmazione svolte dal dipendente per conto della Regione.

Art. 9.

Collaudi e verifiche

1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di:

a) opere pubbliche per le quali l'ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, l'assistenza degli Uffici della Regione anche per una delle seguenti attività: progettazione, direzione, contabilizzazione e assistenza ai lavori;

b) opere per le quali l'ente locale può provvedere direttamente a norma dell'art. 3 della citata legge regionale con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale;

2. Non sono parimenti ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attività riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale.

Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporaneamente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui al precedente art. 5 comma 2.

Art. 10.

Anagrafe delle prestazioni

1. È istituita presso la Giunta regionale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i relativi compensi.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui al primo comma dell'art. 5 la Giunta ridetermina, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'ecceденza.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno copia dell'anagrafe è trasmessa al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza.

Art. 11.

Decadenza

1. Il dipendente che assuma un incarico in violazione delle norme della presente legge è dichiarato decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla revisione delle nomine, designazioni e autorizzazioni per le attività extraimpiego in essere, riconducendole nei limiti di cui ai precedenti articoli.

2. Nel caso di compensi o indennità eccedenti, nell'anno 1992, il limite del 30% del trattamento economico complessivo spettante al dipendente interessato, la Giunta provvede alla necessaria riduzione delle attività e alla determinazione del periodo occorrente al riassorbimento dell'ecceденza.

3. Qualora il dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra un solo incarico, riferibile ad uno degli albi indicati all'art. 6, lettere *a), b), d) e), f)*, si prescinde dalla relativa nomina o designazione, ai fini dell'attuazione del criterio della rotazione di cui all'art. 7.

4. Gli atti adottati a norma dei commi 1 e 2 sono trasmessi al Consiglio regionale.

Art. 13.

Abrogazione

È abrogato l'art. 92 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, concernente Testo unico delle leggi sul personale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 24 dicembre 1993.

94R0160

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 109.

Interventi a favore delle attività produttive extra/agricole per l'anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 del 7 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti, dispone, limitatamente all'anno 1993, per gli interventi a favore delle attività produttive extra-agricole; per il medesimo anno è sospesa l'operatività della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13. Gli interventi a favore delle attività turistiche sono disposti con ulteriore provvedimento legislativo.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime iniziative.

Art. 2.

Interventi a sostegno del settore mobiliere della provincia di Pisa e della subfornitura meccanica della Montagna Pistoiense

1. In attuazione di quanto stabilito al punto 1.1.2 della deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1992, n. 512 relativa al Programma Regionale dei Finanziamenti - P.R.F. per l'anno 1992, sono finanziate le iniziative volte allo sviluppo e all'ammmodernamento delle imprese mobiliere della provincia di Pisa e delle imprese subfornitrici meccaniche della Montagna Pistoiense.

2. Le iniziative di cui al comma precedente possono beneficiare di contributi in conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile; per la realizzazione di tale intervento è stanziata la somma di L. 200.000.000.

3. Per la procedura di attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste nella terza parte del P.R.F. 1992.

Art. 3.

Interventi a sostegno dell'innovazione tecnologica e dell'innovazione formale

1. La Regione interviene a favore delle seguenti iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica e all'innovazione formale:

a) prosecuzione delle attività, già previste nel P.R.F. 1992, punto 1.1.1, lettera A, dell'associazione Ccsvit Firenze, in qualità di soggetto attuatore;

b) attività del Polimoda Firenze;

c) azione diretta regionale finalizzata alla definizione di un progetto di fattibilità relativo all'innovazione formale, secondo le indicazioni contenute negli strumenti della programmazione regionale previsti dalla legge regionale 9 giugno 1990, n. 26.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è stanziata la somma di L. 500.000.000 per il Ccsvit-Firenze, a fronte di un investimento di L. 1.250.000.000, L. 100.000.000 per il Polimoda-Firenze, a fronte di un investimento di L. 250.000.000 e L. 100.000.000 per il progetto di fattibilità sull'innovazione formale.

3. Per la procedura di attuazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) si applicano le disposizioni previste nella terza parte del P.R.F. 1992. Per le iniziative di cui alla lettera c) la Giunta Regionale provvede a disporre l'impegno e la liquidazione di spesa sulla base di apposito preliminare di progetto, in cui siano indicati, tra l'altro, i costi e le modalità di realizzazione dello stesso.

Art. 4.

Interventi a favore degli insediamenti produttivi

1. La Regione interviene a favore delle iniziative concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione inserite in piani attuativi approvati aventi esplicita destinazione d'uso industriale e o artigianale.

2. Sono prese in considerazione, prioritariamente, in attuazione del P.R.F. 1992, punto 1.1.2 le istanze ivi già ammesse in via subordinata.

3. Alla assegnazione dei contributi possono concorrere anche le iniziative escluse dall'ammissione al P.R.F. 1992 che nel frattempo abbiano conseguito le caratteristiche di cantierabilità richieste dai successivi commi 5 e 6.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziata la somma di L. 1.000.000.000. Le iniziative di cui al comma 2 possono beneficiare di contributi in conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella misura massima già prevista dal P.R.F. 1992; le iniziative di cui al comma 3 possono beneficiare di contributi in conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella misura massima del 20% della spesa ammissibile.

5. I soggetti interessati ai benefici di cui al Presente articolo devono presentare alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.T.:

1) copia della concessione edilizia rilasciata in data antecedente a quella della pubblicazione della presente legge;

2) copia del progetto esecutivo relativo all'importo complessivo delle opere per le quali è richiesto il contributo regionale;

3) impegno finanziario assunto in forma vincolante dal soggetto attuatore, almeno per l'importo di spesa di sua competenza;

4) piano finanziario complessivo approvato da parte del soggetto attuatore.

6. Qualora i lavori siano in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, le istanze devono essere accompagnate da una certificazione, a firma del responsabile amministrativo e del direttore dei lavori, sulla data di inizio e sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi. Diversamente, il certificato di inizio dei lavori a firma del direttore dei lavori deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, pena la decadenza dell'ammissione al contributo regionale.

7. L'ammissione ai contributi e la loro misura è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione formale della documentazione richiesta. Con atti successivi si provvede alla assunzione dell'impegno contabile e alla liquidazione dei contributi e a quant'altro stabilito dalle procedure previste nella terza parte del P.R.F. 1992.

Art. 5.

Progetto specifico sistema informativo sull'artigianato

1. La Regione Toscana predisporre e realizza un progetto informativo sull'artigianato, con l'obiettivo di costituire un sistema di monitoraggio del settore, di favorire l'incontro tra domanda e offerta e di valorizzare le informazioni disponibili; il progetto è destinato alla pubblica utilizzazione delle informazioni.

2. Per la predisposizione e la realizzazione del progetto è stanziata la somma di L. 400.000.000.

3. La Giunta Regionale provvede a disporre l'impegno e la liquidazione della spesa sulla base di apposito preliminare di progetto in cui, tra l'altro, siano indicati i costi e le modalità di realizzazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad attivare eventuali intese e a realizzare accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, F.I.R.P.E.T. e le Associazioni regionali di categoria C.N.A., Confartigianato e C.A.S.A., nonché a promuovere l'opportuna integrazione con analoghe iniziative di altre Regioni e con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 6.

Intervento per la costituzione di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991

1. La Regione interviene a favore delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché a favore dei consorzi e delle società consorziate tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 19 e 20 della legge stessa, nella misura massima del 30% delle spese di costituzione e impianto, da sostenersi comunque entro il 1994. Per la definizione di piccola e media impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1° giugno 1993.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziata la somma di L. 500.000.000.

3. La Giunta Regionale provvede, con proprio atto da assumere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

Art. 7.

Interventi per il consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese

1. La Regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 66/1993, all'incremento dei fondi di garanzia finalizzati esclusivamente a favorire il consolidamento, almeno in cinque anni, dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il contributo regionale è corrisposto in proporzione alla consistenza, alla data di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei fondi consortili aventi la sopraindicata finalità esclusiva. Per la definizione di piccola impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1° giugno 1993.

2. La Regione concorre all'incremento del fondo di garanzia del Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia finalizzato esclusivamente a favorire il consolidamento, almeno in cinque anni, dell'indebitamento a breve termine delle imprese artigiane aderenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi provinciali e regionali. Il contributo regionale non potrà essere superiore alla consistenza, alla data di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei fondi consortili, del Consorzio Regionale, delle cooperative e dei consorzi fidi, aventi la sopraindicata finalità esclusiva.

3. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con il Mediocredito Centrale apposita convenzione per determinare norme di coordinamento e di reciproca integrazione con gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 149/1993, convertito, con modificazioni nella legge n. 237/1993.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è stanziata la somma di L. 700.000.000. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è stanziata, a favore del Consorzio Regionale tra le Cooperative Artigiane di Garanzia, la somma di L. 1.550.000.000 di cui L. 1.200.000.000 destinati al fondo costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e L. 350.000.000 destinati ai consorzi artigiani fidi provinciali e regionali.

5. La Giunta Regionale provvede, con proprio atto da assumere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale n. 12 del 16 febbraio 1987

1. La seconda alinea del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12 è sostituita dalla seguente:

« L'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a 50 milioni di lire e sia, comunque, rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della cooperativa ».

Art. 9.

Informazione al Consiglio Regionale

1. La Giunta Regionale provvede semestralmente a informare in modo analitico il Consiglio Regionale circa lo stato di attuazione della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Iscrizione al bilancio

1. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo I si provvede con le risorse regionali del Bilancio 1993 per L. 4.200.000.000.

2. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione 1993 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1993

CHITTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 dicembre 1993.

94R0161

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 44.

Assesamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 dell'8 settembre 1993)

(Omissis).

93R1146

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 45.

Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 dell'8 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

•PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ATTIVITÀ STATISTICA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione disciplina con le modalità e nei termini, di cui agli articoli seguenti, le attività di raccolta, gestione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale:

a) al fine di garantire le informazioni necessarie sia al processo di programmazione sia a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali;

b) in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

c) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29/93 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).

Art. 2.

*Sistema informativo Statistico del Piemonte
(S.I.S.P.)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il Sistema informativo Statistico del Piemonte (S.I.S.P.). Il S.I.S.P. è costituito:

a) dal Servizio regionale di Statistica, che corrisponde all'Ufficio di statistica, di cui all'articolo 5 del D.lgs. 322/89, e che svolge le funzioni, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, e dalle strutture organizzative regionali, che svolgono attività statistica settoriale; queste ultime si coordinano funzionalmente con il Servizio regionale di statistica per l'unicità di indirizzo tecnico e metodologico in materia;

b) dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed esistenti presso:

- 1) le Amministrazioni provinciali;
- 2) la città metropolitana di Torino, ove costituita;
- 3) i Comuni;
- 4) le Unità Socio sanitarie locali;
- 5) le Comunità Montane;
- 6) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura regionali;

c) dalle Amministrazioni, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e privati, le Società, gli Atenei, gli Istituti di credito.

2. La richiesta di adesione al S.I.S.P. da parte di ciascuno dei soggetti, di cui al Comma 2., lettere b) e c) è manifestata con specifico atto formale.

3. Il servizio regionale di statistica è parte integrante del Sistema statistico nazionale ed è l'unico interlocutore dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per la Regione Piemonte.

4. Il servizio regionale di statistica è responsabile del coordinamento tecnico, della correttezza metodologica dei dati raccolti, della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla regione. In particolare esso provvede a:

- a) adempimenti a livello di Sistema statistico nazionale, come previsto all'articolo 6 del D.lgs. 322/89;
- b) adempimenti a livello regionale relativi al Programma statistico regionale ed alla realizzazione del S.I.S.P..

Art. 3.

Strumenti operativi del S.I.S.P.

1. Il S.I.S.P., per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:

- a) Comitato per il Sistema informativo statistico del Piemonte;
- b) Commissione dei referenti statistici regionali;
- c) Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.

2. I componenti degli organismi suindicati, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli Enti strumentali regionali e degli Enti, locali aderenti al S.I.S.P., hanno diritto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organismi medesimi.

Art. 4.

Comitato per il S.I.S.P.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato per il S.I.S.P., di cui fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente del Consiglio regionale o componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;
- c) il Presidente della competente commissione consiliare o altro componente della Commissione da lui delegato;
- d) l'Assessore regionale alla Programmazione e l'Assessore regionale all'Informatica o Assessori da loro delegati;
- e) i Presidenti dell'A.N.C.I. Piemonte e U.R.P.P. o loro delegati;
- f) il Presidente dell'Unioncamere regionale o suo delegato.

2. Il Comitato può essere integrato di volta in volta, su proposta del Presidente, da rappresentanti di altre Amministrazioni o soggetti competenti su specifici temi.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

4. Compito del Comitato è la predisposizione del Programma statistico regionale, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio regionale, che risponde alla finalità di individuare le indagini e le elaborazioni statistiche da effettuare per soddisfare le esigenze informative della Regione e degli Enti locali ed economici aderenti al S.I.S.P., e a supporto del processo decisionale regionale.

5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che questi ne ravvisa l'opportunità o a seguito di richiesta di almeno tre componenti.

6. Per il suo funzionamento il Comitato si dota di proprio regolamento interno.

7. Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo Comitato.

Art. 5.

Commissione dei referenti statistici regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione degli Assessori regionali e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è istituita la Commissione dei referenti statistici regionali, di cui fanno parte:

- a) il Responsabile del Servizio regionale di statistica, che presiede e coordina l'attività della Commissione;
- b) il Responsabile del Settore «Programmazione economica» (Settore che assumerà successivamente, ai sensi dell'articolo 12, la denominazione «Programmazione e statistica», o suo delegato;
- c) il Responsabile del Settore Informatica o suo delegato;
- d) un Referente statistico in rappresentanza di ogni Assessorato ed uno in rappresentanza del Consiglio. Il numero dei Referenti può essere elevato qualora in un unico Assessorato coesistano più filoni di attività completamente distinti.

2. Compito della Commissione è assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività statistiche di settore all'interno del Programma regionale, alla cui predisposizione la Commissione collabora insieme al Comitato, di cui all'articolo 4. La Commissione coordina altresì la diffusione dei dati su supporto sia cartaceo che informatico, curandone l'omogeneizzazione e la razionalizzazione.

3. La segreteria della Commissione è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

4. La Commissione è convocata dal Presidente o a seguito di richiesta di almeno cinque componenti.

5. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata costituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.

Art. 6.

Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P., di cui fanno parte come membri di diritto:

- a) un funzionario del Settore Informatica;
- b) il Responsabile del Servizio regionale di statistica;
- c) un esperto di sistemi informativo statistici designato dal C.S.I.;
- d) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico designato dall'I.R.E.S.;
- e) due esperti scelti tra i docenti universitari in materie statistiche.

Ove necessario, la Commissione si avvale dei Referenti statistici settoriali individuati con la deliberazione della Giunta Regionale, di cui all'articolo 5.

2. Compito della Commissione è fornire al Comitato, di cui all'articolo 4, ed alla Commissione, di cui all'articolo 5, il supporto metodologico e scientifico per tutte le attività statistiche svolte dalla Regione, in adempimento sia del Programma statistico nazionale sia di quello regionale, ed altresì per l'attuazione del Sistema informativo statistico regionale. Alla Commissione spetta anche il compito di garantire la veridicità e la completezza dell'informazione statistica fornita dal Programma statistico regionale.

3. La commissione vigila inoltre su:

- a) l'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni di cui al D.lgs. 322/89, esprimendo pareri al comitato istituito a norma dell'articolo 4;
- b) la qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
- c) la conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari;
- d) l'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. 322/89.

4. La Commissione, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse, esprime altresì pareri obbligatori per la Giunta regionale, in merito a tutte le richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni. Le funzioni istruttorie delle richieste sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

5. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

6. La segreteria è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

7. La Commissione elegge al suo interno un Presidente che la convoca e ne coordina i lavori. Essa dura in carica per l'intera legislatura nel corso della quale viene istituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.

Art. 7.

Programma statistico regionale

1. Il Programma statistico regionale è predisposto dal Comitato per il S.I.S.P. di cui all'articolo 4, che si avvale sia della Commissione dei Referenti statistici regionali, sia della Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.

2. Il Programma statistico regionale ha durata triennale e contiene le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di interesse regionale finalizzate alla programmazione ed alla valutazione delle politiche regionali e del sistema delle autonomie.

3. Il Programma statistico regionale si ricollega al Programma statistico nazionale, di cui al D.lgs. 322/89 per quanto riguarda le metodologie e gli standard.

4. Il programma statistico regionale si articola in piani annuali che sono predisposti entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in attuazione del Programma stesso.

5. Il Programma statistico regionale triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Le articolazioni annuali sono predisposte dal Comitato per il S.I.S.P. di cui all'articolo 4, e sottoposte alla definitiva approvazione della Giunta regionale.

6. Per la realizzazione del Programma statistico regionale la Regione, avvalendosi del Servizio regionale di statistica, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli di intesa con gli Enti locali subregionali. Può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri Enti strumentali e con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non è possibile far fronte con le risorse interne.

7. La Regione può inoltre promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non compresi nell'elenco, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e con soggetti privati, secondo una regolamentazione da emanarsi in attuazione della presente legge.

Art. 8.

Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico

1. Per quanto riguarda la tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico, valgono le disposizioni, di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 322/89.

Art. 9.

Accesso ai dati statistici

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni, di cui all'articolo 10 del D.lgs. 322/89, nonché quelle indicate nelle direttiva n. 3 del Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica, di cui alla deliberazione Istat del 15 ottobre 1991.

2. Presso il Servizio regionale di statistica è istituita una apposita struttura a disposizione del pubblico, che assicura l'accesso alle informazioni raccolte nell'ambito dei Programmi statistici nazionali e regionali.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno disciplinate con apposito regolamento le modalità di accesso e di cessione dei dati a soggetti interessati sia pubblici che privati.

Art. 10.

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici aderenti al S.I.S.P. di fornire alla Regione Piemonte tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico regionale, in attuazione e nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia e degli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano.

Capo II

STRUTTURE E MEZZI OPERATIVI

Art. 11.

Compiti del Servizio regionale di statistica

1. I compiti del Servizio regionale di statistica sono:

- a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione regionale piemontese, anche in forma individuale, ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; e collaborare con le altre Amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma medesimo;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della regione Piemonte con il Sistema statistico nazionale secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui al D.lgs. 322/89;

f) tenere i rapporti con l'Istat e con gli altri organi del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo agli uffici di statistica delle altre Regioni e delle province autonome, nonché con le strutture regionali di Paesi esteri operanti nel settore della statistica;

g) predisporre ed inoltrare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Istat un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;

h) far pervenire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma delle rilevazioni statistiche di interesse regionale per un eventuale inserimento nel programma statistico nazionale;

i) collaborare con il Comitato per il S.I.S.P. alla predisposizione del programma statistico regionale;

l) effettuare, sempre in interconnessione con il Programma statistico nazionale, rilevazioni autonome sistematiche o speciali, previste dal Programma statistico regionale, mediante l'utilizzo delle strutture regionali a ciò preposte o di organismi specializzati;

m) adeguare la nomenclatura e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, in conformità a quanto stabilito dall'Istat per il Sistema statistico nazionale e dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Le nomenclature e le metodologie così predisposte sono vincolanti per gli Enti e gli uffici del S.I.S.P.;

n) promuovere la realizzazione del S.I.S.P. attraverso il coordinamento delle attività dei vari uffici statistici subregionali in rapporto all'attuazione del Programma statistico regionale;

o) predisporre l'articolazione annuale del programma regionale di statistica;

p) curare la pubblicazione e la più ampia diffusione dei dati nell'ambito del Sistema informativo statistico piemontese;

q) assicurare la gestione della struttura di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale e di quello regionale, individuata all'articolo 9;

r) fornire i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma nazionale e regionale, ove richiesti da organismi pubblici, persone giuridiche società associazioni e singoli cittadini, calcolando l'importo da addebitare sulla base di criteri deliberati dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei parametri e degli indicatori stabiliti dall'ISTAT e nel rispetto delle disposizioni per la tutela del segreto statistico;

s) tenere i rapporti con il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico);

t) contribuire alla promozione e allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, curando, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, il coordinamento e la pianificazione dei sistemi informativi di settore, allo scopo di promuovere l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel sistema informativo statistico della Regione;

u) predisporre le istruttorie relative alle richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni e sottoporle alla Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P. di cui all'articolo 6, secondo procedure stabilite dal regolamento interno della Commissione medesima;

v) predisporre e tenere la documentazione e la raccolta bibliografica di carattere statistico della Regione;

w) fornire il supporto di segreteria al Comitato per il S.I.S.P. alla Commissione tecnico scientifica ed alla Commissione dei Referenti statistici.

Art. 12.

Organ. azione e personale

1. Il Servizio regionale di statistica è collocato nell'ambito del Settore denominato «Programmazione economica», ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte). Tale settore acquista per conseguenza la denominazione «Programmazione e statistica».

2. In sede di prima applicazione della presente legge il Servizio regionale di statistica può essere costituito variando, con specifico atto deliberativo del Consiglio regionale, le funzioni e la denominazione di un Servizio già esistente nel settore e titolare di funzioni in parte assimilabili.

3. Il definitivo assetto organizzativo del Servizio regionale di statistica verrà stabilito a seguito del recepimento del D.lgs. 29/93.

4. Al personale da assegnare al Servizio è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche o informatiche, ovvero essere laureato o diplomato in materie statistiche, o di avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche, o di avere svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo.

5. Per la formazione del personale del Settore Programmazione e statistica la Regione può avvalersi mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ISTAT del C.S.I. degli Atenei e di Enti pubblici o privati, specializzati nel settore statistico.

6. La giunta Regionale provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina del Responsabile del Servizio statistico regionale, alla definizione della dotazione organica, all'assegnazione del personale al Servizio anche mediante l'indizione di pubblici concorsi.

Art. 13.

Strumenti operativi

1. Al servizio regionale di statistica sono assegnati idonei strumenti di collegamento con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni e per l'accesso alle banche dati ISTAT.

Art. 14.

Adesione al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)

1. La Regione Piemonte aderisce al centrointerregionale per il Sistema informativo ed il Sistema Statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Responsabile del Servizio regionale di statistica.

2. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della Commissione dei Referenti statistici, di cui all'articolo 5, o della Commissione tecnico scientifica, di cui all'articolo 6.

Art. 15.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività, di cui alla presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati su appositi capitoli di nuova istituzione, così definiti:

a) «Spese per acquisto di dati statistici o per collegamenti onerosi con banche dati statistiche esistenti». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di lire 10.000.000;

b) «Spese per indagini statistiche effettuate in forma diretta, ivi compresi i compensi ai rilevatori o i rimborsi ai soggetti fornitori dei dati elementari». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è indicata per memoria;

c) «Adesione della Regione Piemonte al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di lire 30.000.000.

2. La copertura finanziaria relativa ai capitoli di nuova istituzione sopra indicati viene assicurata per l'anno 1993 mediante riduzione della somma di lire 40.000.000 dal capitolo 15950 «fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)».

3. Per le spese previste, in attuazione della presente legge, negli anni successivi al 1993 si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 agosto 1993

BRIZIO

93R1147

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 46.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 nonché disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 dell'8 settembre 1993)

(Omissis.)

93R1148

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 47.

Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 36 dell'8 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano*

1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5 del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata in misura pari alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.

Art. 2.

Imposta regionale sulla benzina

1. È istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 158/1990 ed al Capo III del decreto legislativo n. 398/1990.

Art. 3.

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 4.

Accertamento, versamento, sanzioni; rinvio

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti, con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

2. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 1° gennaio 1994, sempreché a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 agosto 1993

BRIZIO

93R1149

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1993, n. 48.

Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO :

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ferme restando le competenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi delle sostanze pericolose ed in particolare dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, la presente legge individua gli interessi provinciali e comunali in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Scarichi in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo

1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale.

2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14^a comma 1, lettera g) della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresì di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.

3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla provincia.

Art. 3.

Catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo

1. Sulla base dei rilevamenti effettuati dalle Province e dai Comuni sugli scarichi di rispettiva competenza ed in conformità alle direttive dettate dalla Regione, le Province effettuano il catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, anche in attuazione dell'articolo 5, lettera a) della legge 319/1976.

Art. 4.

Scarichi in pubbliche fognature

1. Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi in pubbliche fognature previste dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge 319/1976.

Art. 5.

Inizio esercizio delle funzioni

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge a partire dal 1° marzo 1994. Fino a tale data le predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la legislazione vigente.

2. Con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua gli adempimenti cui sono tenuti i comuni e le U.S.S.L. ai fini della trasmissione alle province dei dati e degli archivi relativi agli scarichi di interesse provinciale.

Art. 6.

Funzioni di carattere unitario

1. Attengono ad esigenze di carattere unitario e sono esercitate dalla Regione le funzioni previste dall'articolo 4 della legge 319/1976 compreso il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde, dagli articoli 8 e 16 del D.lgs. 132/1992 e dall'articolo 3 del D.lgs. 133/1992.

2. La Giunta regionale, in conformità alla legislazione ed alle direttive statali vigenti, assicura con propri atti il coordinamento delle funzioni amministrative oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 novembre 1993

BRIZIO

93R1150

LEGGI REGIONALI 17 novembre 1993, n. 49,

Assesamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 del 24 novembre 1993)

(Omissis)

93R1151

REGOLAMENTO 1993

Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale «Tutela e controllo degli animali da affezione».
Promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993)

Art. 1.

Criteri per la detenzione di animali da affezione

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

6. Il nutrimento fornito almeno quotidianamente fatte, salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Art. 2.

Suppressione eutanasica

1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Art. 3.

Criteri per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi

1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.

2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.

3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.

4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.

5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.

6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene; le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.

7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge; devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.

8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.

9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L.. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale, vagante; i dati segnalatici; il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.

10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.

11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnalatici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

Art. 4.

Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia, cani

1. Ai Servizi veterinari delle U.U.S.S.S.L.L. competono:

la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;

gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;

le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Art. 5.

Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario

1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:

capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi; superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;

pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;

approvvigionamento idrico sufficiente;

canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;

reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;

locale per gli interventi veterinari;

locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;

magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti definitivamente dai proprietari; i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.

3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.

4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnalatico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.

5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle U.U.S.S.S.L.L. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.

7. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.

8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.

9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zootiatrica.

10. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.

11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.

3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:

superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;

numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;

pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;

approvvigionamento idrico sufficiente;

canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;

reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;

locale per gli interventi veterinari;

locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;

magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

5. I concentratori di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di 60 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

Art. 7.

Criteria e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339/C.R. 2899 del 3 marzo 1992.

Il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità; che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni;

che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.

2. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere indirizzata al presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 giorni dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell'Assessorato alla Sanità.

3. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformità, la cancellazione dall'albo della Associazione interessata.

Art. 8.

Corsi di formazione e di educazione sanitaria

1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle U.U.S.S.L.L. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

Art. 9.

Interventi di controllo sulla popolazione felina

1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzii in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente territorio.

2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zootecnici che si rendano necessari.

3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza.

4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L. incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del sindaco, dal personale di cui al comma 1, dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multinazionale di proflessi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

Art. 10.

Comitato Tecnico Regionale

1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.

2. Le modalità operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale istituita del Comitato stesso.

93R1152

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 16.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 111 del 24 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0003

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 17.

Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 111 del 24 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0004

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 18.

Modifiche ed integrazioni all'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, recante: «Interventi nel settore zootecnico».

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 18 del 27 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, sono inseriti i seguenti:

«I contributi nelle spese di gestione per le nuove iniziative di cui al precedente comma sono concessi agli organismi associativi di nuova costituzione per una durata complessiva di anni tre dall'avvio delle attività o dalla data di costituzione, a far data della promulgazione della presente legge. Gli stessi contributi sono concessi in via transitoria e ad esaurimento agli organismi associativi già esistenti che abbiano avanzato richiesta per il periodo pregresso all'entrata in vigore della legge stessa.

I contributi sulle spese riconosciute ammissibili sono graduati per tali nuove iniziative nella seguente misura: fino ad un massimo del 75% nel primo anno; fino ad un massimo del 60% nel secondo anno; fino ad un massimo del 40% nel terzo anno.

Alle cooperative agricole di servizi e alle Associazioni dei produttori riconosciute e loro consorzi, che svolgono l'attività nel settore specifico della zootecnia, che operano nelle zone di montagna e/o svantaggiate, potranno essere concessi contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili purché svolgano attività di servizi e forniture di mezzi tecnici (raccolta, trasporto e stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) mirate al miglioramento della qualità, senza aumento delle produzioni, al riequilibrio delle capacità produttive e di mercato, all'incremento del reddito degli allevatori e al mantenimento delle comunità agricole in tali zone.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, viene così modificato:

«L'istruttoria delle domande compete ai settori decentrati dell'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, che ne cureranno tutti gli adempimenti e provvederanno a trasmettere la proposta all'assessorato agricoltura e foreste per gli adempimenti di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 dicembre 1993

RIODIO

94R0005

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1987, concernente: «Istituzione dell'assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 21 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge i massimali delle indennità previste dal contratto di assicurazione per infortuni occorsi a Consiglieri regionali, fissati dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1987, sono rideterminati nelle seguenti misure:

- L. 1.000.000.000, in caso di morte;
- L. 1.000.000.000, in caso di invalidità permanente;
- L. 150.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

2. La nuova convenzione sarà deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 gennaio 1994

RIODIO

94R0104

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1994, n. 2.

AutORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1994.

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 9 febbraio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1994 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1994, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1994 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 - 1011201 - 2132201 - 2222107 - 2233104 - 2233202 - 2323204 - 3132108 - 3313101 - 3313109 - 4211127 - 4331103 - 4331105 - 5122202 - 5122206 - 5123206 - 5151211 - 5223206 - 5234202 e 6122207, nonché per le spese inerenti all'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) e del Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1994, ammessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 febbraio 1994

RIODIO

94R0195

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 9 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, va applicato anche in favore dei dipendenti assunti all'impiego sino all'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, mediante pubblici concorsi.

2. I concorsi sono quelli banditi sino alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, in base alle norme ed a copertura delle dotazioni organiche stabilite dal regolamento del personale attuativo delle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 7 febbraio 1994

RIODIO

94R0196

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 9.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 9 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di cui agli articoli 50, 52 e 53 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è così modificato:

«fino alla entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale, non possono essere proposte, se non in casi eccezionali debitamente motivati, attribuzioni di turni ed ore di attività di medici specialisti ambulatoriali, oltre al monte orario complessivo indifferenziato attivato presso ciascuna U.S.L. alla data dell'8 settembre 1993».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 7 febbraio 1994

RIODIO

94R0197

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 5.

Modificazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3, recante: «Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 9 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella «A» allegata alla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3, relativamente ai Comuni appartenenti alle U.S.S.L. n. 2, n. 4, n. 10 e n. 11, è così modificata:

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 2 - Sede Castrovillari:

Acquafredda, Altomonte, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Civita, Fagnano Castello, Lungro, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Tarsina, Terranova da Sibari.

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 4 - Sede Cosenza:

Aeri, Altifila, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marehessato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Ronde, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Uffano, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Torano Castello, Trenta, Zuppano.

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 10 - Sede Palmi:

Anoia, Candidoni, Cosoleto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridi, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Semmara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 11 - Sede Reggio Calabria:

Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 7 febbraio 1994

RHODIO

94R0198

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruzzi, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Mijiani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accelerare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 o dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato o dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 4 *

L. 2.600